

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 172297, del 29 novembre 1947;

Vista la nota della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'Africa italiana, n. 964012, del 29 dicembre 1947;

Vista la nota del Ministero dell'Africa italiana, numero 122359, del 22 giugno 1948;

Bitenuto necessario provvedere alla nomina di detto Comitato per l'amministrazione dell'Africa italiana;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato previsto dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, è così costituito per il Ministero dell'Africa italiana:

Presidente:

Giorgi dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;

Membri:

Archidiacono dott. Giovanni, consigliere di Governo in rappresentanza dell'Amministrazione dell'Africa italiana;

Russo dott. Salvatore, consigliere di ragioneria in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Al presidente e ai membri viene attribuito il gettone di presenza in ragione di L. 125 giornaliere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1948

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro ad interim per l'Africa italiana*
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1948
Registro Africa italiana n. 7, foglio n. 118.

(5677)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.

Concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Olocchia (Novara).

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 6 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, via San Domenico, n. 26-bis, intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del torrente Olocchia ed affluenti, dalle sue sorgenti fino alla confluenza del torrente Anza, scorrenti in territorio del comune di Bannio-Anzino (provincia di Novara);

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Novara;

Presa visione del deposito di L. 2200 (duemiladuecento), dichiarazione di ricevuta di deposito in effetti pubblici n. 1880, n. 330481 di posizione in data 1° settembre 1948, effettuato alla sezione della Tesoreria provinciale di Torino, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 6 ottobre 1948, stipulato presso la Prefettura di Novara e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del torrente Olocchia, ed affluenti, dalle sue sorgenti fino alla confluenza del torrente Anza, vengono date in concessione a scopo di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, Torino, via San Domenico, n. 26-bis.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di dieci anni decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 2000 (duemila), nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del decreto relativo.

Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il Ministro: SEGNI

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1948.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che approva il regolamento per la professione di architetto;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 3 maggio 1948 allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 novembre 1948

Il Ministro: GRASSI

**Regolamento per la trattazione dei ricorsi
dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti**

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impugnate perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

Roma, addì 10 novembre 1948

Visto, il direttore generale
degli Affari civili e delle libere professioni
MILLOZZA

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1948.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima « Osram » Società riunite Osram-Edison Clerici, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 17 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 12 luglio 1948 e nei quotidiani « Il Popolo » e « 24 ore » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione